REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 32

OGGETTO: Servizio di selezione e cernita del multi materiale proveniente da raccolta differenziata dei RSU. **Contratto d'appalto**.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatredici (2013) il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio ed alle ore 16,30 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Nicola Falcone, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nominato con Decreto Sindacale n. 16 del giorno 02 agosto 2010, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore 3 Governo del Territorio, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 04 aprile 2013, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- 2) il sig. Pantano Francesco, (codice fiscale PNT FNC 35S26 H271N), nato a Ricadi (VV) il 26 novembre 1935 ed ivi residente in via Fontana, n. 18, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta "Ecoshark Igiene Ambientale s.r.l.", con sede legale in Ricadi (VV) alla via Fontana, n.18,

 (Partita IVA 02111710790), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Ca-	
 mera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia in	
data 01 aprile 1997, con il numero R.E.A. 150536, per come risulta da appo-	
sita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che si trova acquisita	
agli atti del Comune, società che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche	
"Appaltatore".	
PREMESSO	
- che con determina dirigenziale del Settore 3 Ambiente n. 38 del 15 aprile	
2013 veniva impegnata la somma di €. 135.000,00 (euro centotrenta cinque-	
mila/00) IVA compresa, relativa al servizio di selezione e cernita del multi-	
 materiale proveniente da raccolta differenziata dei RSU;	
 - che a seguito di sondaggio esplorativo fra le ditte di fiducia del Comune,	
 tali operazioni sono state affidate all'impresa "Ecoshark Igiene Ambientale	
 s.r.l.";	
- che detto servizio è finanziato con fondi comunali;	
- che, a seguito del servizio prestato, all'Appaltatore saranno contabilizzate	
le operazioni fino all'importo massimo di €. 135.000,00 (euro centotrenta	
cinquemila/00) IVA compresa al 10%;	
- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 25 luglio 2013, che, nei propri con-	
fronti, non esistono cause di divieto, decadenza, sospensioni di cui D.Lgs. n.	
159/2011 e s.m.i.;	
- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che	
pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del	
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'Appaltatore richieste, ai sensi	
dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con nota prot. 18395 del 17 apri-	
2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

 le 2013, in applicazione al protocollo di legalità stipulato tra il Comune di	
 Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo;	
- che, a seguito di richiesta telematica, da parte del Comune, lo Sportello	
Unico Previdenziale della sede INAIL-INPS di Vibo Valentia, ha rilasciato,	
in data 23 maggio 2013, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che	
si allega al presente atto in forma digitale;	
 - che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 24 luglio 2013, di essere in regola	
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge	
 12 marzo 1999, n. 68;	
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del	
 presente atto, sono depositati presso il Settore 3.	
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
 ART. 1	
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO	
DURATA DEL CONTRATTO	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino al-	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino al- l'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento del-	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino al- l'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento del- l'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013.	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino all'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento dell'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino all'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento dell'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga del contratto. Qualora l'Ente stabilisse di applicare tale facoltà, la ditta è ob-	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino all'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento dell'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga del contratto. Qualora l'Ente stabilisse di applicare tale facoltà, la ditta è obbligata ad accettare.	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino all'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento dell'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga del contratto. Qualora l'Ente stabilisse di applicare tale facoltà, la ditta è obbligata ad accettare. ART. 2	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino al- l'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento del- l'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga del contratto. Qualora l'Ente stabilisse di applicare tale facoltà, la ditta è ob- bligata ad accettare. ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino all'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento dell'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga del contratto. Qualora l'Ente stabilisse di applicare tale facoltà, la ditta è obbligata ad accettare. ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il materiale trasportato sarà accompagnato da apposito formulario, in quadru-	
DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino all'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento dell'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013. Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga del contratto. Qualora l'Ente stabilisse di applicare tale facoltà, la ditta è obbligata ad accettare. ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il materiale trasportato sarà accompagnato da apposito formulario, in quadruplice copia, regolarmente compilato, indicante il Comune, il trasportatore, la	

La balla daymanna minantana il timbua dal Campuna a la firma dal magnansabila	
Le bolle dovranno riportare il timbro del Comune e la firma del responsabile	
del servizio o suo incaricato, nonché del trasportatore.	
In mancanza di quanto sopra il materiale non dovrà essere accettato.	
a) Il carico dell'automezzo dovrà essere preventivamente sottoposto a pesa-	
 tura nell'azienda, con rilascio di copia della stessa e timbro e firma del perso-	
nale ricevente ed autorizzato, nonché annotazione sul formulario del quanti-	
 tativo della tipologia dei materiali. Eventuali osservazioni dovranno essere	
annotate sul formulario al momento dello scarico e del conferimento, pena	
decadenza da ogni contestazione.	
b) Il materiale conferito sarà sottoposto a cernita e selezione di tutti i mate-	
riali e rifiuti in esso contenuti, nessuno escluso.	
c) I materiali selezionati saranno adeguati voltimetricamente e stoccati a cura	
 e spese della ditta sino al momento del loro carico sugli autotreni inviati dai	
Consorzi di Filiera per il loro ritiro, senza alcun limite di tempo per lo stoc-	
caggio. L'onere per le operazioni di carico ricadrà sulla ditta affidataria.	
f) Tutti i rifiuti derivanti dalla cernita e selezione dei materiali dovranno es-	
 sere smaltiti dalla ditta in discariche abilitate. L'onere per le operazioni di	
 carico ricadrà sulla ditta affidataria.	
g) alla ditta sarà trasferita la delega per l'assegnazione del contributo dovuto	
dai consorzi di filiera.	
ART. 3	
ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA	
La ditta affidataria farà pervenire al Comune mensilmente comunicazione re-	
lativa ai prodotti, materiali e rifiuti selezionati, nonché la fatturazione del	
corrispettivo dovuto per le attività di cernita e selezione del multimateriale,	

selezione delle frazioni recuperate, adeguamento volumetrico. La liquidazio-	
 ne avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della fattura presentata mensil-	
mente.	
Nessun ulteriore compenso è dovuto alla ditta per le attività previste dal pre-	
sente contratto.	
a) E' a carico della Ditta affidataria l'assunzione di ogni responsabilità in or-	
dine all'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa	
nei confronti della mano d'opera impiegata.	
b) Su motivata richiesta, da parte dell'amministrazione comunale la ditta do-	
vrà intervenire con mezzi propri per la raccolta ed il trasporto di ingombranti	
o altre frazioni merceologiche.	
ART. 4	
RESPONSABILITA' DELLA DITTA AFFIDATARIA	
Il prezzo offerto rimarrà invariabile per tutta la durata di affidamento del ser-	
vizio ed è comprensivo di tutti gli oneri, manodopera, attrezzature, sosta e di	
quanto altro occorre per l'esecuzione del servizio di cui trattasi.	
ART. 5	
RESPONSABILE PER LA CORRETTA ESECUZIONE – CONTROLLI	
Per verificare la regolarità del servizio, l'Ente si riserva di effettuare, a mez-	
zo di persone di propria fiducia e con la sovrintendenza generale del Respon-	
sabile del Servizio, la corretta esecuzione del contratto, gli accertamenti ed	
ispezioni che riterrà opportune e necessarie a suo insindacabile giudizio, an-	
che durante le ore di lavoro procedendo al controllo in qualsiasi momento e	
senza alcuna periodicità.	
ART. 6	

	PAGAMENTI	
Per le operazioni di	cui all'art. 2 il Comune corrisponderà i seguenti importi	
per frazione merceol	•	
Carta e Cartone	€ 50,00/Tonn.	
Vetro Acciaio	€ 50,00/Tonn.	
Plastica	€ 50,00/Tonn.	
Ingombranti	€ 150,00/Tonn.	
 Legno	€ 130,00/Tonn.	
	rrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate, su	
	rte della ditta della documentazione prevista, a mezzo di	
	esso la Tesoreria Comunale, entro 30 giorni dalla data di	
	ra, previa liquidazione della stessa da parte del Respon-	
	mbiente, per la regolare esecuzione del servizio.	
	essere intestate a: Comune di Vibo Valentia – Piazza	
	- 89900 Vibo Valentia (VV) - C.F.: 00302030796.	
	deve comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente	
	corrispettivo contrattuale ai sensi della legge 13/8/2010	
n.136 .		
	ART. 7	
TRAC	CCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	ressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi fi-	
 , 11	resente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del	
13 agosto 2010 e s.m		
	lausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali	
-	o essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste	
	2 11 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

	S.p.A A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appal-	
	tatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che	
	avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione	
	al momento stesso dell'accertamento della violazione;	
	c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG assegnato	
	all'intervento.	
	ART. 8	
	PENALI	
	Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ente di	
	pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le	
	inadempienze che ostacolano la corretta gestione del servizio, l'Ente potrà	
	applicare le seguenti penali:	
	per quanto riguarda la mancata effettuazione del servizio di cernita, selezio-	
	ne, adeguamento volumetrico, stoccaggio, carico e trasporto del multimate-	
	riale o dell'accettazione del materiale in impianto la ditta potrà essere grava-	
	ta di una penale fino a 1/30° dell'importo del corrispettivo della fattura men-	
	sile presentata;	
	per eventuali danni arrecati nell'esecuzione del servizio, l'Ente applicherà	
	una penale fino al 10% dell'importo del corrispettivo della fattura mensile	
	presentata.	
	L'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmen-	
	te comporterà alla prima infrazione la diffida e alla seconda infrazione la ri-	
	soluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C	
	L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese, in-	
	dipendentemente da qualsiasi contestazione.	
I		1

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali per mancato o irregolare	
adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti irregolari-	
tà o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Ente si riserva di procedere	
alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del	
C.C., e l'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, salvo il	
diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempi-	
mento.	
ART. 9	
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CON-	
TRATTO	
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contesta-	
ta dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto su indicazione an-	
che dei responsabili delle strutture destinatarie del servizio al Responsabile	
 di servizio a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in	
 cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Ente, inoltrata	
 al domicilio eletto dalla ditta appaltatrice; nella contestazione sarà prefissato	
 un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osserva-	
 zioni; decorso il suddetto termine l'Ente, qualora non ritenga valide le giusti-	
 ficazioni addotte, applicherà le penali di cui all'art.8 o, comunque, adotterà	
le determinazioni ritenute più opportune.	
 L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice	
Civile, oltre che nelle ipotesi di cui all'art.8, nei seguenti casi:	
• frode nella esecuzione del servizio;	
• inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione	
 del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione	

di vizi ed irregolarità;	
 • inosservanza della ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio e lo	
svolgimento del contratto;	
• manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;	
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortu-	
ni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze e	
 del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;	
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, del regolamento e delle	
clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del	
servizio;	
• applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art.8;	
• cessione dell'Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concor-	
dato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di	
 sequestro o di pignoramento a carico della ditta affidataria.	
Ove avvengano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e	
continuità del servizio, l'Ente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare diret-	
tamente, a spese della ditta, il regolare funzionamento del servizio.	
Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra ri-	
portate, la ditta sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed	
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà soste-	
nere per il rimanente periodo contrattuale.	
ART. 10	
RECESSO	
La ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale	
dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso, qualora l'Ente intende provvede-	

 re diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio asse-	
 gnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o	
qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestio-	
ne del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Or-	
ganizzazioni Sindacali dei lavoratori.	
L'Ente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non im-	
 putabili alla ditta:	
• per motivi di pubblico interesse;	
• in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse	
dal codice civile.	
 Nei casi previsti dai precedenti commi, la ditta concorderà un equo indenniz-	
zo con l'Ente.	
La ditta può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad ese-	
guire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposi-	
zioni del codice civile (artt.1218,1256,1463 Cod. Civ.)	
ART. 11	
DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
E' assolutamente vietato e salvo risarcimento di ogni danno e spese dell'En-	
te, la cessione totale o parziale del contratto.	
ART. 12	
ONERI FISCALI E SPESE	
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazio-	
ne, saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell' IVA che per legge è	
a carico del committente.	
ART. 13	

CLAUSOLA ARBITRALE	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzio-	
ne del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento	
dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saran-	
no deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.	
ART. 14	
CAUZIONE DEFINITIVA	
 L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha	
costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione	
definitiva dell'importo di €. 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) a	
 mezzo polizza fidejussoria n. 6364452, rilasciata, in data 19 luglio 2013, dal-	
 la Aviva Italia S.p.A., Agenzia di Assimonte s.a.s. (codice Agenzia 5257).	
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze	
contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi del-	
la suddetta cauzione.	
 ART. 15	
 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA	
Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 125 del	
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicu-	
rativa di responsabilità civile RCT/RCO n. 06825261, rilasciata dalla compa-	
gnia di Assicurazione Aviva Italiana S.p.A., in data 01 dicembre 2012, per	
un massimale di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) dalla quale risulta una	
 copertura per rischi diversi, sollevando il Comune da ogni responsabilità nel-	
 l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.	
 ART. 16	

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
 Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa	
l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-	
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da	
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 12 pagine a vi-	
deo, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto con-	
 forme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digita-	
le, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.	
 nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,	
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
IL DIRIGENTE IL SETTORE 3: Adriana Maria Stella Teti	
L'APPALTATORE: Francesco Pantano	
IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone	
 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di	
aver letto e compreso gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	
del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto.	
IL DIRIGENTE IL SETTORE 3: Adriana Maria Stella Teti	
L'APPALTATORE: Francesco Pantano	
IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone	